

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26764 del 21/10/2019 (Rv. 655514 - 01)

Circostanze dedotte per sorreggere una domanda (o eccezione) ritenute dal giudice di merito generiche senza ulteriori precisazioni - Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. o dell'art. 112 c.p.c. - Insussistenza - Censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 o n. 5, c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26764 del 21/10/2019 (Rv. 655514 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_132](#), [Cod_Proc_Civ_art_112](#), [Cod_Proc_Civ_art_366_1](#), [Cod_Proc_Civ_art_369](#), [Cod_Proc_Civ_art_360_1](#)